

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6190 del 07/11/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla TOVOLI PRINTERS srl per impianto destinato ad attività di stampa su materiali plastici e supporti speciali ubicato in Via L. Grassi n. 9/B, c.a.p. 40036, loc. Rioveggio, Comune di Monzuno (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6440 del 06/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla TOVOLI PRINTERS srl per impianto destinato ad attività di stampa su materiali plastici e supporti speciali ubicato in Via L. Grassi n. 9/B, c.a.p. 40036, loc. Rioveggio, Comune di Monzuno (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla TOVOLI PRINTERS srl (C.F e P.IVA 02020811200) per l'impianto destinato ad attività di stampa su materiali plastici e supporti speciali sito a Monzuno, in via L. Grassi n. 9/B, c.a.p. 40036, loc. Rioveggio, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM³;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Monzuno⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 5) Obbliga la TOVOLI PRINTERS srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La TOVOLI PRINTERS srl, C.F e P.IVA 02020811200, con sede legale a Monzuno, in via L. Grassi n. 9/B, c.a.p. 40036, loc. Rioveggio, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di TOVOLI PRINTERS srl per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese in data 29/5/2024 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/98872 del 29/5/2024, confluita nella **Pratica Sinadoc 21210/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La TOVOLI PRINTERS srl, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/113916 del 20/6/2024, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. competente una integrazione volontaria inerente la matrice emissioni in atmosfera.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/124770 del 8/7/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/130472 del 16/7/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il Comune di Monzuno con propria nota Prot. 12968 del 14/10/2024, agli atti di Arpae PG/2024/186094 del 15/10/2024, ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla TOVOLI PRINTERS srl allegata alla sopra menzionata domanda di AUA che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸ ammontano a € 1225,50 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.02.01.08 pari a € 1251,00 ridotto del 50% ai sensi dell'art. 8 del tariffario in quanto proseguimento di precedente autorizzazione settoriale;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 5/11/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TOVOLI PRINTERS SRL
comune di Monzuno – via Libero Grassi n°9/B

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampa litografica, serigrafica, a caldo, a secco e digitale su materiali plastici e supporti speciali svolta dalla società TOVOLI PRINTERS SRL nello stabilimento posto in comune di Monzuno via Libero Grassi n° 9/B secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società TOVOLI PRINTERS SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LITOGRAFIA OFF SET 5 COLORI

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LITOGRAFIA OFF SET 5 COLORI SUI RULLI PER COLORARE

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: POLVERIZZAZIONE INCHIOSTRI SU CALAMAI NELLA LITOGRAFIA OFF SET 6 COLORI

- a) Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase debbono essere captati e convogliati all'esterno.
- b) I consumi mensili di inchiostri, colori e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere annotati su apposito registro, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- c) Non sono fissati limiti di emissione ed i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto b).-

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TELAIO STAMPA SERIGRAFICA

Portata massima	1700 Nm ³ /h
Altezza minima	9.70 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	50 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SERIGRAFIA E FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima	1980 Nm ³ /h
Altezza minima	9.70 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	50 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: SERIGRAFIA E FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima	5050 Nm ³ /h
Altezza minima	9.70 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	50 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: SERIGRAFIA E FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima	3100 Nm ³ /h
Altezza minima	9.70 m
Durata massima	6 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	50 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: LITOGRAFIA A 6 COLORI - CALAMAI

Portata massima	6300 Nm ³ /h
Altezza minima	9.70 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	50 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: LITOGRAFIA A 6 COLORI – LAMPADE UV

Portata massima	1400 Nm ³ /h
Altezza minima	9.70 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	50 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: LITOGRAFIA A 6 COLORI – FORNO IR

Portata massima	3100 Nm ³ /h
Altezza minima	9.70 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Materiale particolare	50 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: LAVAGGIO TELAI

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Altezza minima	9.70 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³
--	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E1 –E12

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA ARMADI ELETTRICI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI C1 – C2

PROVENIENZA: CALDAIE USO CIVILE – 32 KW CIASCUNA METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

-
2. Viste le schede di sicurezza si ritiene necessario che la società TOVOLI PRINTERS SRL provveda ad inviare ad ARPAE, entro 3 mesi dalla data di rilascio del presente atto, una relazione ai sensi art. 271 co 7-bis del Dlgs 152/06¹ con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 3. A seguito degli autocontrolli prescritti al punto 1 del presente allegato, per il rispetto dei limiti massimi di concentrazione autorizzati, se necessario, dovranno essere installati idonei impianti di abbattimento per i punti di emissione E3, E5, E6, E7, E9, E10, E11, E13.

¹ Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

4. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente

richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli

preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di

emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell’Autorità di Controllo per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E’ facoltà dell’azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell’attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all’Autorità Competente (Arpa SAC) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l’interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l’obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all’Autorità Competente (Arpa

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di

depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 29/5/2024 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 21210/2024. Documento redatto in data 5/11/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della TOVOLI PRINTERS srl ubicato in Via L. Grassi n. 9/B, c.a.p. 40036, loc.
Rioveggio, Comune di Monzuno (BO).**

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società TOVOLI PRINTERS srl ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti ipotizzando l'appartenenza alla CLASSE V.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, PG/2024/124770 del 8/7/2024.
3. Visto il parere/nulla osta acustico del Comune di Monzuno con nota Prot. 12968 del 14/10/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Monzuno, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale PG/2024/124770 del 8/7/2024, con parere favorevole/nulla osta acustico Prot. 12968 del 14/10/2024 (agli atti di Arpae PG/2024/186094 del 15/10/2024). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa

comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 29/5/2024 e successive integrazioni.

Elaborato “ Relazione tecnica d'impatto acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 6/3/2024 dal sig. Federico Zavatti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla TOVOLI PRINTERS srl relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2024/98872 del 29/5/2024).

Pratica Sinadoc 21210/2024. Documento redatto in data 5/11/2024



COMUNE DI MONZUNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Città Metropolitana di Bologna

Via Luigi Casaglia 4 - 40036 MONZUNO - (BO)

Monzuno, 14/10/2024
Prot. n. 0012968/2024

ARPAE – Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente
e l'energia dell'Emilia Romagna
AAC Metropolitana
c.a. Dott.. Bernardi

Suap Unione Comuni dell'Appennino Bolognese
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere acustico per il rilascio di AUA della ditta Tovoli Printers srl di via Libero Grassi 9/B a Monzuno loc. Rioveggio. Pratica SUAP 5902/2024.

Con la presente, in merito al procedimento in oggetto:

- Visto il parere di Arpae, acquisito con nostra nota prot.8437/2024, in merito alla matrice acustica;

Si rilascia il Nulla Osta acustico

A disposizione per chiarimenti porgo cordiali saluti.

Responsabile Area Tecnica
Ing. Matteo Bichicchi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs.82/2005). L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12.12.1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SINADOC 21210/24

Comune di Monzuno
PEC: comune.monzuno@cert.provincia.bo.it.i

Suap Unione Comuni dell'Appennino Bolognese
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

e p.c. Arpae AAC Metropolitana
c.a. Bernardi

Oggetto: Parere acustico per il rilascio di AUA della ditta Tovoli Printers srl di via Libero Grassi 9/B a Monzuno loc. Rioveggio.
Pratica SUAP 5902/2024.

La ditta Tovoli Printers srl nello stabilimento di via LiBero Grassi 9/B a Rioveggio in comune di Monzuno svolge l'attività di Litografia e Serigrafia e ha presentato domanda di rinnovo dell'atto autorizzativo in scadenza senza apportare modifiche all'impianto.

Allegata alla richiesta di rilascio di AUA è presente una documentazione di impatto acustico, a firmata dal tecnico competente in acustica Zavatti Federico datata 06/03/2024, dalla quale risulta che:

- il Comune di Monzuno non ha provveduto alla zonizzazione acustica del territorio comunale e il tecnico competente ha ipotizzato che l'area in cui insiste il capannone e i recettori venga inserita in classe acustica V;
- il clima acustico dell'area risulta influenzata: dal rumore delle altre aziende presenti nell'intorno, dal rumore del traffico insistente sull'autostrada A1, variante di valico e sulla strada Provinciale 325, dal traffico ferroviario insistente sulla linea ferroviaria Bologna-Firenze;
- l'attività si svolge nel solo periodo di riferimento diurno e non sono in funzione impianti in periodo notturno;
- secondo quanto riportato l'unico recettore individuato è un'abitazione oltre il confine sud;
- è stata prodotta una planimetria con la dislocazione delle sorgenti sonore, dei punti di misura e dei confini aziendali. Le sorgenti sonore risultano essere: le emissioni in atmosfera da E1 a E13 (tutte poste sul lato nord) e il rumore generato dalle operazioni di carico e scarico merci svolte nel piazzale sul lato sud dell'area occupata dall'insediamento;
- l'attività si svolge a portoni e finestre chiuse;
- il consulente ha provveduto ad effettuare misure di rumore ambientale di breve durata presso tutti e quattro i confini aziendali con tutte le sorgenti in funzione e misure di rumore residuo in facciata all'unico recettore individuato in orario cautelativo (6.15 del mattino);
- dagli esiti delle misure effettuate si attesta il rispetto, in periodo diurno, del limite di immissione assoluto presso tutti i confini e del limite di immissione assoluto e differenziale al recettore.

Visto quanto sopra si ritiene che possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario al rilascio dell'atto

autorizzativo a condizione che:

- l'attività sia condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

L'istruttoria è stata curata da Milazzo Francesco, tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO
OVEST
Marcello Nanetti
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.